

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Persone fisiche, lavoratori autonomi,  
imprese minori ed enti non commerciali  
Ufficio Consulenza

[REDACTED]

48018 FAENZA (RA)

*luciano@pec.sedimail.it*

**OGGETTO: Interpello n. 909–357/2025**

**Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212**

**Codice Fiscale: [REDACTED] – PIVA: [REDACTED]**

**Istanza presentata il 13/06/2025**

**Scadenza dei termini per la risposta il 13/10/2025**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

**QUESITO**

Oggetto: Istanza di interpello ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a),

Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Deducibilità dei contributi previdenziali versati dal coltivatore diretto per i familiari a carico

Istante:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED], nato a Faenza (RA) [REDACTED], residente in Faenza (RA), [REDACTED], in qualità di titolare dell'impresa individuale Vivai [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

1. Premessa e rappresentazione del caso concreto

Il sig. [REDACTED], in qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 e.e., esercita in via esclusiva attività agricole, comprese la trasformazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo e del bosco, nonché le attività connesse.

Nel corso dell'anno 2024, l'istante ha provveduto, direttamente con proprie disponibilità, al versamento dei contributi previdenziali obbligatori (gestione CD-CM - ex SCAU) anche per conto della moglie, sig.ra [REDACTED], iscritta come coadiuvante familiare nella propria posizione previdenziale INPS. La coniuge risulta fiscalmente a carico dell'istante e non è stata esercitata rivalsa nei suoi confronti per tali contributi.

Essendo prossimo alla scadenza della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024, si segnala quanto segue.

2. Normativa e prassi di riferimento

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono deducibili dal reddito complessivo "*i contributi previdenziali ed*

*assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza...".*

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che tali oneri siano deducibili anche se sostenuti per i familiari indicati all'art. 433 e.e., purché a carico del contribuente, ossia con un reddito personale lordo non superiore a euro 2.840,51.

Le circolari n. 29/E del 20 marzo 2001 e n. 50/E del 12 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate confermano che il contribuente può dedurre i contributi previdenziali versati per i familiari a carico, a condizione che:

- i contributi siano effettivamente versati dal dichiarante;
- non vi sia stato esercizio del diritto di rivalsa;
- il familiare sia a carico ai fini fiscali;
- vi sia un rapporto riconosciuto tra i soggetti previsto dall'art. 433 e.e.

### 3. Quesito

Alla luce della situazione sopra descritta, l'istante chiede di conoscere se, in conformità al combinato disposto dell'art. 10, commi 1, lett. e) e 2, del TUIR, sia possibile dedurre nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2024, i cui termini devono ancora scadere, i contributi previdenziali obbligatori versati per la moglie, coadiuvante familiare e fiscalmente a carico.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'istante ritiene che, ricorrendo le seguenti condizioni:

- la moglie è coniuge fiscalmente a carico;
- i contributi sono stati effettivamente versati dal sig. [REDACTED], titolare

della posizione INPS;

- non è stato esercitato diritto di rivalsa;
- sussiste un legame familiare rilevante ai sensi dell'art. 433 e.e.,

**possa legittimamente procedere alla deduzione dei contributi agricoli versati all'INPS, gestione ex SCAU, sia per la propria posizione previdenziale, che per conto della moglie in base alla normativa sopra richiamata.**

## **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Al quesito in oggetto non può essere fornita una risposta che produca gli effetti tipici dell'interpello del contribuente disciplinato dall'articolo 11 della Legge 212/2000.

Ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e più recentemente, dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in vigore dal 18 gennaio 2024, ciascun contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di una specifica disposizione di natura tributaria riguardante fattispecie concrete e personali.

Nel caso di specie le suddette obiettive condizioni di incertezza non sussistono in quanto la Scrivente ha già fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi

agricoli unificati versati obbligatoriamente all'INPS (gestione ex Scau) sostenuti per i familiari coadiuvanti fiscalmente a carico.

In particolare, con la **circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, risposta 3.4**

"*Deducibilità di contributi previdenziali obbligatori e facoltativi versati per persone fiscalmente a carico*", richiamata anche dall'Istante, è stato chiarito che:

- il comma 2 dell'articolo 10 del Tuir consente la deduzione delle somme versate alle forme di previdenza per le persone di cui all'articolo 433 del codice civile che siano fiscalmente a carico;

- tale previsione si applica in riferimento ai contributi indicati nella citata lettera e) del comma 1, dell'articolo 10 del Tuir e, pertanto, sia ai contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge che a quelli facoltativamente versati alla forma pensionistica di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi;

- in base a quanto appena riportato, la deduzione compete anche in relazione ai contributi agricoli unificati obbligatori versati per i familiari fiscalmente a carico.

Recentemente, il citato documento di prassi è stato, altresì, richiamato e confermato nella circolare 19 giugno 2023, n. 15/E, nella quale si afferma che sono deducibili:

- le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento. I contributi sono deducibili anche se versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (circolare n. 50/E del 2002, risposta 3.4);

- i contributi agricoli unificati versati all'INPS - Gestione ex SCAU - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti) (circolare 15 giugno 1997, n. 137, risposta 4.2.1).

Sono, invece, indeducibili i contributi previdenziali versati all'INPS dai titolari di impresa familiare di agricoltura in favore dei collaboratori/coadiutori e da questi rimborsati al titolare dell'impresa, attesa l'assenza di una disciplina esplicita del diritto di rivalsa (circolare 15 maggio 1997, n. 137; circolare 12 giugno 2002, n. 50/E e circolare 20 aprile 2005, n. 15/E), come anche precisato nella risposta del 16 luglio 2019, n. 248/E, che si riferisce ad un caso diverso rispetto a quello in esame in quanto riguarda la possibilità per un familiare collaboratore, non a carico fiscalmente, di dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi INPS che sono stati versati per suo conto dal titolare dell'impresa agricola e che, successivamente, il familiare ha provveduto a rimborsare a quest'ultimo.

In tale occasione, infatti, è stato chiarito che, al contrario di quanto previsto per le imprese familiari commerciali o artigiane, per le imprese familiari agricole manca nella disciplina giuridica una previsione del diritto di "rivalsa" per i contributi previdenziali versati dall'imprenditore agricolo in favore dei collaboratori/coadiutori. Pertanto, in detto caso, non è possibile la deduzione di tali contributi ex articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir, sia da parte dell'imprenditore agricolo che del familiare collaboratore.

Nel caso in esame, i contributi obbligatori sono versati dall'Istante per costituire la posizione contributiva e previdenziale obbligatoria della moglie fiscalmente a carico. Pertanto, come chiarito con la citata risposta 3.4 della circolare 50/E del 2002, l'Istante

può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi in questione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 del Tuir.

Le norme, i documenti di prassi citati e le Guide dell'Agenzia sull'argomento sono consultabili nel sito internet dell'Agenzia [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

**LA CAPO UFFICIO (\*)**

**(\*) Firma su delega della Direttrice  
Regionale, Danila D'Eramo  
Sonia Tripaldi  
(firmato digitalmente)**